



## COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino  
Telefono: 0575 8177220 Fax: 0575 843076  
Web: www.citymonte.it E-mail: commercio@citymonte.it  
C.F. e P.I. 00272160516

5° Settore – 2° Servizio Commercio e Attività Produttive

Protocollo n. 9433 del 16 maggio 2007

N. 67	<b>OGGETTO: Criteri e disposizioni per gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista.</b>
-------	--

### IL SINDACO

VISTA la Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con la Legge 23 dicembre 1970, n. 1142;  
VISTA la Legge 17/08/2005, n. 174;  
VISTA la Legge 4 gennaio 1990, n. 1;  
VISTA la Legge Regionale Toscana 17 ottobre 1994, n. 74;  
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di parrucchiere per uomo e donna (unisex) ed estetista, approvato con delibera del C. C.le n. 14 del 18/4/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;  
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 161 del 16/12/1998, con la quale è stato determinato l'orario di attività degli esercizi di parrucchiere per uomo e donna (unisex) ed estetista, così come modificata con ordinanza n. 141 del 17/12/2001;  
PRESO ATTO che per quanto attiene alla professione di acconciatore con la Legge 17/08/2005, n. 174, lo Stato ha approvato, nell'esercizio di una competenza legislativa concorrente, la disciplina di acconciatore, modificando la precedente normativa di cui alla Legge n. 161/1963;  
CHE con la Legge n. 174/2005, le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna hanno assunto la denominazione di attività di acconciatore;  
VISTO il Decreto Legge 31/01/2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese" (GU n. 26 del 01/02/2007), convertito con modificazioni con la Legge 02/04/2007, n. 40 (GU n. 77 del 02/04/2007);  
VISTO in particolare l'art. 10 del Decreto Legge che dispone: " ....2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. .... 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5";  
RITENUTO di dover adeguare l'ordinanza comunale vigente tenendo conto:

- delle nuove disposizioni legislative nazionali;
- delle mutate esigenze dei titolari degli esercizi di acconciatore ed estetista e dei consumatori utenti;
- delle indicazioni pervenute dalle associazioni di categoria delle imprese;
- della necessità di uniformare i criteri e le disposizioni sugli orari a quelli delle altre attività economiche;

RITENUTO quindi di dover apportare le seguenti modifiche al fine di:

- consentire l'apertura degli esercizi in una fascia oraria maggiore di quella precedentemente stabilita;
- stabilire un limite massimo di ore di apertura giornaliere;
- eliminare l'obbligo della comunicazione dell'orario adottato;

- consentire al titolare di modificare l'orario adottato, nei limiti consentiti, con il solo obbligo di renderlo noto al pubblico, con mezzi idonei allo scopo;
- eliminare l'obbligo della chiusura infrasettimanale degli esercizi;
- derogare all'obbligo della chiusura nella domenica che precede il Natale ed il Capodanno ed in altre domeniche o festività nel corso dell'anno, sentite o su proposta delle Associazioni di categoria;
- applicare i criteri e le disposizioni anche agli esercizi di tatuaggio e piercing;

RITENUTO inoltre di rinviare a successivo atto la disciplina unitaria degli orari, dei turni di riposo, ferie e ogni altro aspetto riguardante l'apertura al pubblico delle attività economiche;

EFFETTUATA la consultazione delle associazioni di categoria delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore e delle associazioni dei consumatori ed utenti, maggiormente rappresentative in ambito regionale, presenti a livello provinciale;

VISTO l'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce, tra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente emanati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

## ORDINA

### **Articolo 1 - Orario giornaliero**

1. Gli esercizi di acconciatore ed estetista, possono restare aperti al pubblico, fatta salva la disposizione del successivo articolo 2, tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00.
2. Nel rispetto di tale limite il titolare può determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.
3. L'esercente può altresì modificare, senza limitazione alcuna, l'orario adottato.

### **Articolo 2 - Giornate domenicali e festive**

1. La domenica e nei giorni festivi, è obbligatoria la chiusura degli esercizi di acconciatore ed estetista, fatte salve le deroghe di seguito disposte:
  - la domenica che precede il Natale e la domenica che precede il Capodanno;
  - ulteriori domeniche o festività nel corso dell'anno, in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni, ricorrenze o festività anche a carattere locale, da autorizzare sentite o su proposta delle Associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative in ambito regionale, presenti a livello provinciale.

### **Articolo 3 - Chiusura infrasettimanale**

1. La chiusura infrasettimanale degli esercizi di acconciatore ed estetista non è obbligatoria, ma facoltativa.
2. Il titolare dell'esercizio può effettuare la chiusura infrasettimanale in un qualsiasi giorno della settimana dal lunedì al sabato, da rendere noto al pubblico con le modalità stabilite al successivo articolo 4.

### **Articolo 4 - Informazione al pubblico**

1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura nonché l'eventuale giornata di chiusura infrasettimanale del proprio esercizio, anche durante il periodo di chiusura, mediante l'esposizione di un cartello leggibile dall'esterno, ovvero con altri mezzi idonei allo scopo. Il cartello o gli altri mezzi devono contenere chiare indicazioni in ordine all'orario di apertura e chiusura ed alla sua eventuale diversa articolazione settimanale, nonché l'eventuale giornata di chiusura infrasettimanale.

### **Articolo 5 - Ferie**

1. La chiusura dell'esercizio di acconciatore ed estetista per ferie non comporta l'obbligo della comunicazione preventiva al Comune.
2. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di rendere noto al pubblico il periodo di chiusura temporanea per ferie o per altri motivi, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile dall'esterno, ovvero con altri mezzi idonei allo scopo.
3. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello stabilito dalle disposizioni legislative e/o regolamentari comporta la chiusura dell'esercizio.

### **Articolo 6 - Disposizioni speciali**

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano anche agli esercizi che esercitano le attività di tatuaggio e piercing.

### **Articolo 7 - Sanzioni**

1. Per l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza o di altri provvedimenti disciplinanti gli orari in genere, non sanzionati dalle vigenti disposizioni in materia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella LRT 28/12/2000, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

### **Articolo 8 - Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce a tutti gli effetti la precedente ordinanza n. 161 del 16/12/1998 "Determinazione orario di attività degli esercizi di parrucchiere per uomo e donna (unisex) ed estetista", così come modificata con ordinanza n. 145 del 17/12/2001.

2. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.

- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.

3. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Servizio Commercio e Attività Produttive.

4. Per tutto quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

6. Il presente atto verrà pubblicato sul sito Internet comunale.

Li, 16 maggio 2007

IL SINDACO  
Silvano MATERAZZI